

## Newsletter

PA TMT & Tax

Legge di Bilancio 2023: la proposta di obbligo di comunicazione a fini IVA delle vendite di beni facilitate dalle piattaforme online

### Introduzione

Il Disegno di Legge di Bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 novembre 2022, e inviato al Parlamento il 29 novembre 2022 (“DDL Bilancio”), prevede un nuovo obbligo di comunicazione relativo alla disciplina IVA in capo ai soggetti che facilitano le vendite tramite piattaforme digitali di determinati beni esistenti nel territorio dello Stato.

### I Il nuovo obbligo di comunicazione

L’art. 37 del DDL Bilancio prevede che il soggetto passivo IVA che faciliti, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite nei confronti di un acquirente non soggetto passivo IVA deve comunicare all’Agenzia delle entrate i dati dei fornitori e delle operazioni effettuate. Tale obbligo riguarderà la vendita di determinati beni mobili – che verranno puntualmente individuati mediante decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MeF) – che siano presenti sul territorio italiano. Nell’attuale testo della norma, le piattaforme digitali, la cui messa a disposizione determina la possibile applicabilità dell’obbligo comunicativo, vengono individuate mediante una elencazione esemplificativa che richiama le interfacce elettroniche, i mercati virtuali, le piattaforme, i portali e poi, con formulazione di chiusura, tutti i “mezzi analoghi” che consentano la facilitazione di operazioni di vendita online.

Il Dossier del Servizio Studi della Camera e del Senato che accompagna il DDL Bilancio, in relazione a tale norma, chiarisce che i nuovi adempimenti riguarderanno specifici prodotti quali telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, oltre ai beni che verranno individuati con un Decreto Ministeriale, e individua nel contrasto alle frodi e alle evasioni in materia IVA il fondamento del nuovo adempimento che si intende introdurre.

# CHIOMENTI

In tale documento viene altresì precisato che l'onere comunicativo riguarda le vendite effettuate dalle "piattaforme e-commerce" nei confronti di consumatori finali, e dunque nei rapporti *Business-to-Consumer* (B2C). Il concetto di piattaforme e-commerce non viene ulteriormente illustrato ma riferimenti ermeneutici, in parte convergenti, in merito all'ambito applicativo del nuovo obbligo comunicativo possono ragionevolmente rinvenirsi nel:

- art. 1, co. 35 e ss., L. n. 145/2018, relativo alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali, tra i cui presupposti rientra l'utilizzo di una "interfaccia digitale".  
Nella Circolare n. 3/E del 2021, l'Agenzia delle entrate definisce un'interfaccia digitale come un'interfaccia che facilita la fornitura diretta di beni o servizi direttamente tra gli utenti, ovvero che operi quale mero facilitatore della conclusione di contratti per la fornitura di beni o servizi direttamente tra gli utenti, senza essere "parte attiva" nelle operazioni di vendita;
- Regolamento (UE) 2019/1150 (c.d. Regolamento *Platform-to-Business* o Regolamento P2B) che, sebbene in una prospettiva incentrata sui rapporti tra le piattaforme digitali e i fornitori che se ne avvalgono (in tale contesto qualificati come "utenti commerciali"), ruota attorno, e si applica, a tutte le fattispecie in cui venga in rilievo un meccanismo che prevede proprio la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta nei mercati virtuali.  
Tale atto normativo ha infatti introdotto nell'ordinamento europeo (e degli Stati membri) la definizione di "servizio di intermediazione online", quale servizio della società dell'informazione che consenta agli utenti commerciali di offrire beni (o servizi) ai consumatori facilitando l'avvio di transazioni dirette tra utenti commerciali e consumatori, e che sia fornito sulla base di rapporti contrattuali tra la piattaforma e l'utente commerciale<sup>1</sup>;
- Regolamento (UE) 2011/282 recante le disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune dell'IVA, da cui è possibile ricavare la definizione di "soggetto facilitatore". In merito, l'art. 5-ter ivi contenuto stabilisce i requisiti - basati su criteri negativi - per individuare tali soggetti, definendo che le cessioni non si considerano "facilitate" se la piattaforma (sia direttamente che indirettamente):
  - o non stabilisce i termini e delle condizioni della cessione; e
  - o non partecipa all'autorizzazione della riscossione del pagamento effettuato; e
  - o non partecipa all'ordinazione o alla consegna dei beni.Secondo il medesimo articolo, non si considerano funzioni di facilitazione<sup>2</sup>: (i) il trattamento dei pagamenti relativi la cessione; (ii) la catalogazione o la pubblicità di beni; e (iii) il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.

## II Il contesto in cui si inserisce l'obbligo

Il nuovo obbligo comunicativo introdotto dalla legge di bilancio ripropone, seppur ridimensionato, l'adempimento già previsto dall'art. 13 del D.L. n. 34/2019 che aveva introdotto

---

<sup>1</sup> Tale definizione è stata poi recentemente ripresa anche nel Regolamento UE 2022/1925 (c.d. *Digital Markets Act* o DMA)

<sup>2</sup> Si precisa che tale esenzione si applica nel caso in cui il soggetto passivo eserciti unicamente una delle funzioni indicate.

# CHIOMENTI

uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA per le vendite a distanza di beni attraverso l'uso di interfacce elettroniche.

Tale disposizione, in vigore fino al 30 giugno 2021, era volta a favorire la *compliance* in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni, grazie a specifici adempimenti informativi in capo alle piattaforme elettroniche per far emergere la collegata base imponibile IVA.

I dati del fornitore da trasmettere all'Amministrazione finanziaria erano la denominazione, la residenza o al domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

L'obbligo di trasmissione di questi dati è venuto meno a partire dal 1° luglio 2021, in concomitanza con l'introduzione della finzione giuridica in base alla quale le operazioni<sup>3</sup> si considerano effettuate dal soggetto passivo che le "facilita" tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, un mercato virtuale, una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, da cui sorge una diretta responsabilità d'imposta.

## III Alcune considerazioni

L'art. 37 del DDL Bilancio reintroduce un onere comunicativo in capo alle piattaforme digitali.

Sulla base dell'attuale formulazione, si riconfigura un adempimento simile a quello previsto sino al 30 giugno 2021, seppur limitato a talune categorie di beni e solo se presenti in Italia. Tali beni saranno specificatamente individuati con apposito Decreto Ministeriale come specificatamente previsto dal Dossier che accompagna il DDL Bilancio.

Si segnala infine che l'art. 37 a commento si aggiunge agli obblighi di comunicazione previsti dalla Direttiva 2021/514/UE (c.d. DAC 7)<sup>4</sup>, la quale ha esteso l'obbligo di scambio automatico ai dati relativi ai fornitori, in possesso dei gestori delle piattaforme digitali. Ai sensi di questa Direttiva, infatti, i gestori delle piattaforme trasmettono alle proprie Amministrazioni i dati rilevanti, i quali saranno poi trasmessi alle Amministrazioni competenti estere.

\*\*\*

*Per ogni ulteriore chiarimento, non esitate a contattare il vostro contatto di riferimento delle Practice Area TMT e Tax rispettivamente a [tmt@chiomenti.net](mailto:tmt@chiomenti.net) e [tax@chiomenti.net](mailto:tax@chiomenti.net)*

\*\*\*

---

<sup>3</sup> Nello specifico si fa riferimento (i) alle vendite a distanza intra-UE ex art. 38-bis co. 1 e 3 del DL 331/93 e cessioni di beni interne a uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione nei confronti di privati consumatori nell'UE; e (ii) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (art. 38-bis co. 2 e 3 del DL 331/93), nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

<sup>4</sup> Il 1° dicembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514.